



**N. 1781-C**

*Relazione orale*  
*Relatore SANTINI*

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2010

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

**presentato dal Ministro per le politiche europee  
di concerto con il Ministro degli affari esteri  
con il Ministro della giustizia  
con il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con il Ministro dell'interno**

*(V. Stampato Camera n. 2449)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2009*

*(V. Stampato n. 1781)*

*modificato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2010*

*(V. Stampato Camera n. 2449-B)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 21 aprile 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 2010*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 13 .....	<i>Pag.</i>	3
– articolo 17 .....	»	5
– articolo 20 .....	»	6
– articolo 24 .....	»	8

**EMENDAMENTI****Art. 13.****13.1**

GERMONTANI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88).  
- 1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

d-quater) prevedere che, in riferimento ai principi e ai criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, rimanga salva l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai rapporti tra banche e clienti disciplinati dal presente articolo, ferme restando le competenze della Banca d'Italia e della Consob».

**13.2**

GERMONTANI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88).  
- 1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

*d-ter)* prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità».

---

### 13.3

BARBOLINI, MARINARO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera d-ter) aggiungere infine il seguente periodo:*  
«Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto ad acquisire il parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari relativamente ai criteri cui intende informare le procedure e dare implementazione al sistema;».

---

**Art. 17.**

**17.1**

POSSA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da adottare» aggiungere le parole: «come stabilito dalla direttiva 2009/28/CE».*

---

**17.2**

POSSA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e potenziare».*

---

**17.3**

POSSA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «finanza pubblica», aggiungere le parole: «e senza incrementi delle tariffe elettriche a carico degli utenti».*

---

**Art. 20.****20.0.1**

D'ALÌ, ORSI, BONFRISCO, ZANETTA

**Decaduto***Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privata, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero cedute a terzi, o utilizzati".

2. Al paragrafo 1, lettera *d*), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le seguenti: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto".

3. All'articolo 8-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-*ter*, il periodo da: "tali residui" a: "dell'oggetto" è sostituito con il seguente: "residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici è rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

**20.0.2**

D'ALÌ

**Decaduto***Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nei primo capoverso, le parole: "mate-

riali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».

---

**20.0.3**

D'ALÌ

**Decaduto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. Al paragrafo 1, lettera *d*), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" sono aggiunte le seguenti: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto"».

---

**20.0.4**

D'ALÌ, BONFRISCO, ORSI, ZANETTA

**Decaduto**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 8-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-ter per il periodo da: "tali residui" a: "dell'oggetto" è sostituito con il seguente: "residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

---

**Art. 24.****24.1**

LANNUTTI, PEDICA

**Respinto***Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che il trattamento economico omnicomprensivo dei presidenti e componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

---